

Allegato B al rep. 85630 racc. 31055

STATUTO MODIFICATO IN ATTUAZIONE DEL T.U. SOCIETA' PARTECIPATE D.LGS. 175/2016

STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico denominata "Volsca Ambiente e Servizi SPA", regolata dalle norme legislative vigenti e dal presente statuto

2. Gli Enti Locali Soci esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti ai relativi organi sociali e in particolare tramite le competenze attribuite all'assemblea e in conformità alle regole del controllo analogo, anche in forma congiunta, di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.

3. Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali Soci stipulano una convenzione ed eventuali patti parasociali, le cui disposizioni saranno vincolanti per la Società.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Velletri all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Potranno essere istituite in Albano Laziale ed in ogni altro comune socio sedi se-

			condarie ed operative.
	2. L'Assemblea ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque		
	sedi secondarie operative nonché succursali, filiali, uffici,		
	depositi, agenzie, rappresentanze, nei limiti della diretta		
	strumentalità delle stese alla migliore erogazione dei		
	servizi pubblici locali gestiti.		
	3. L'Assemblea può trasferire la sede legale nei territori		
	degli enti locali, che abbiano la qualità di socio.		
	Art. 3 - Durata		
	1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030. Proroghe o		
	anticipato scioglimento potranno essere deliberate in sede		
	di assemblea straordinaria con l'osservanza delle disposizioni		
	di legge.		
	Art. 4 - Oggetto		
	1. La Società opera nell'alveo dei servizi di interesse generale		
	di cui all'art. 2 comma 1 lett h) del D.lgs. 175/2016		
	necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali		
	degli enti soci e ha ad oggetto le attività previste dal medesimo		
	D.lgs. 175/2016 all'art. 4 comma 2 lett. a) d) ed e).		
	2. In particolare, la Società ha per oggetto i servizi di igiene		
	urbana che comprendono:		
	a) servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia pericolosi		
	che non pericolosi; b) servizio di raccolta dei rifiuti speciali;		
	c) servizio di spazzamento e pulizia delle strade, di piazze,		
	di giardini pubblici nonché aree comunque destinate		

	te; d) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei ri-	
	fiuti ingombranti; e) servizio di raccolta, trasporto e smal-	
	timento di R.S.U. differenziati sia pericolosi che non; f)	
	servizio di lavaggio e disinfestazione dei contenitori stra-	
	dali per rifiuti differenziati e indifferenziati e disinfe-	
	zione delle piazzole ove sono collocati gli stessi; g) servi-	
	zi vari ed occasionali a richiesta dei Comuni Soci (per fie-	
	re - manifestazioni religiose - civili - folcloristiche -	
	ecc.); h) servizio di sostituzione e/o manutenzione delle at-	
	trezzature per la raccolta;	
	i) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti	
	dal trattamento dei rifiuti; j) servizi di raccolta di	
	R.S.U. nelle aree cimiteriali, delle case circondariali, del-	
	la scuola allievi sottoufficiali C.C., degli ospedali civi-	
	li, delle scuole rurali e dei giardini pubblici; k) bonifica	
	discariche abusive su richiesta dei Comuni Soci; l) gestione	
	di piattaforme ecologiche e Centri Comunali per la raccolta	
	differenziata; m) riscossione della tariffa, o comunque deno-	
	minato compenso per l'attività relativa ai servizi, comunque	
	facenti parte dell'oggetto sociale; n) altri servizi comple-	
	mentari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni So-	
	ci e regolati con apposito "contratto di servizio"; o) atti-	
	vità per processi di produzione di energia elettrica, cogene-	
	razione, termovalorizzazione.	
	3. La società ha ad oggetto altresì ogni altra attività com-	

	plementari, accessorie ed ausiliarie di quelle istituziona-	
	li, quali: a) energetico; b) ambientale; c) immobiliare; d)	
	industriale nonché ogni altra attività strumentale connessa	
	ai pubblici servizi.	
	I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società	
	nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione	
	degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi. Nei	
	settori di proprio interesse la Società può promuovere e rea-	
	lizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fa-	
	si dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfrut-	
	tare privative industriali, brevetti o invenzioni. Tutte le	
	attività sopra indicate potranno essere esercitate solo di-	
	rettamente.	
	4. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da par-	
	te degli Enti locali soci sulla base di contratti di servi-	
	zio e capitolati che la Società svolge in regime di affida-	
	mento diretto.	
	5. Inoltre la Società potrà compiere tutte quelle altre ope-	
	razioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ri-	
	tenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi	
	comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio	
	di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provincia-	
	li, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro at-	
	tribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico.	

	6. La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci, in modo tale che sia assicurato che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	
	7. Il mancato rispetto del suddetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. e dell'art. 15 comma 2 art. 4 D.lgs. 175/2016.	
	8. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.	
	TITOLO II DEI SOCI	
	Art. 5 - Soci	
	1. Potranno assumere la qualità di socio con la titolarità di ogni diritto ed obbligo conseguente a detto status: Enti Locali e altri Enti Pubblici ovvero consorzi tra detti soggetti, che affidino alla società la gestione dei servizi pub-	

	blici oggetto dell'attività della società.	
	2. L'ingresso di nuovi soci nella Società è consentito mediante aumento del capitale sociale, con eventuale applicazione del sovrapprezzo sulle azioni di nuova emissione, ricorrendone i presupposti, ovvero anche mediante cessione di azioni a norma di legge.	
	3. Ad ogni fine ed effetto comunque connessi al patto sociale, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dai libri sociali ed in particolare dal libro soci.	
	4. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	TITOLO III DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI, DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI EVENTUALI FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Art. 6 - Capitale sociale	
	1. Il capitale sociale è fissato in 2.500.090,00 (duemilioni cinquecento mila novanta) Euro rappresentato da n. 29.000 azioni del valore nominale di Euro 86,21 (ottantasei virgola ventuno) cadauna.	
	2. Il capitale potrà essere aumentato mediante conferimento in denaro di crediti o di beni, nei modi e nelle entità che fossero deliberate dai Soci riuniti in Assemblea straordinaria.	
	Art. 7 - Variazione del capitale sociale	
	1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con	

deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale - salva diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile è fissato dall'Assemblea.

3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei Soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile

Art. 8 - Azioni

	1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono	
	ai loro possessori uguali diritti.	
	2. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.	
	3. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto; comporta inoltre la elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.	
	4. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società ai sensi dell'articolo 2346 1° comma del Codice Civile non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori, anche cumulativi, sottoscritti dal Presidente del C.d.A. o dall'Amministratore Unico.	
	5. La Società ai sensi dell'articolo 2348 Codice Civile potrà emettere categorie speciali di azioni, determinando con successive modifiche dello Statuto il contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.	
	Art. 9 - Vincoli sulle azioni.	
	1. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.	
	Art. 10 - Trasferimento delle azioni	
	1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile - di seguito nel presente articolo semplicemente azioni - sono trasferibili solo ad Enti Locali Soci o ad altri Enti Locali che affi-	



dino alla Società la gestione dei servizi pubblici locali di cui sono titolari

2. Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente:

a) l'Ente Locale socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali Soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

c) gli Enti Locali Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti

	gli Enti Locali Soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle	
	proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della	
	prelazione.	
	e) nel caso di esercizio della prelazione da parte di più En-	
	ti Locali Soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in	
	proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capi-	
	tale della Società.	
	f) Qualora nessun Ente Locale Socio eserciti nei termini e	
	con la procedura di cui ai precedenti commi il diritto di	
	prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti Lo-	
	cali, purchè a condizioni non inferiori a quelle indicate	
	nell'offerta, previa procedura di cui ai successivi commi,	
	entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di	
	cui alla lettera a)	
	3. In caso di alienazione di azioni ad altri Enti Locali,	
	gli Enti Locali Soci dovranno chiedere, all'assemblea dei so-	
	ci, il gradimento.	
	4. L'assemblea dei soci dovrà comunicare all'Ente Locale So-	
	cio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del-	
	la richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti	
	dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equiva-	
	le ad accettazione tacita.	
	11. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato	
	in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace	
	nei confronti della Società e degli Enti Locali Soci e non	

può essere annotato nel libro dei soci.

#### Art. 11 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli articoli 2410 e segg. del Codice Civile.

2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dagli Enti Locali Soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Statuto.

#### TITOLO IV DEGLI ORGANI SOCIALI

#### Art. 12 -Organi della società

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione previa delibera dell'assemblea dei soci motivata da specifiche ragioni di adeguatezza;

c) il Collegio Sindacale.

2. Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui ai successivi articoli è prevista l'istituzione di un comitato di indirizzo strategico e di controllo, fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle società per azioni.

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'atti-

	vità, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine man-	
	dato, ai componenti degli organi sociali.	
	Art. 13 -Controllo analogo e congiunto	
	1. L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi	
	alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'appli-	
	cazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai	
	sensi della vigente normativa.	
	2. Gli azionisti esercitano congiuntamente, poteri di dire-	
	zione, coordinamento e supervisione sulla gestione del servi-	
	zio di igiene urbana, anche per il tramite dell'attività del	
	Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo.	
	Art. 14 - Comitato di indirizzo strategico e di controllo	
	1. Il Comitato, fermi restando i principi generali che gover-	
	nano il funzionamento delle società per azioni in materia di	
	amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclu-	
	sione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, e-	
	sercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei	
	confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del	
	controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi og-	
	getto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali so-	
	ci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale del-	
	la Società e, in particolare, è titolare delle seguenti fun-	
	zioni:	
	- definisce, in maniera vincolante per gli organi societari,	
	le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani	

	della società con emanazione di direttive generali ai fini	
	della successiva attività dell'organo di amministrazione;	
	- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto	
	e analogo, l'attuazione da parte dell'organo di amministra-	
	zione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della so-	
	cietà e delle relative direttive generali;	
	- prescrive all'organo di amministrazione le misure atte a	
	garantirne l'attuazione;	
	- valuta e/o formula, in modo vincolante:	
	a) le decisioni relative a modifiche nello svolgimento del	
	servizio di igiene urbana oggetto di affidamento diretto	
	nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi; b)	
	proposte di modifica del capitale sociale;	
	c) proposte di costituzione di società di capitali aventi	
	scopi strumentali o complementari a quello della società	
	nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impian-	
	ti, di rami di azienda e di partecipazioni;	
	- esprime una lista di nomi nell'ambito della quale l'assem-	
	blea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del consi-	
	glio di amministrazione, compreso il Presidente, o dell'ammi-	
	nistratore unico;	
	- esprime il proprio parere vincolante sul piano degli inve-	
	stimenti annuale o pluriennale;	
	- esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti	
	che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il	

	capitale sociale;	
	- esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dall'organo di amministrazione;	
	- propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.	
	4. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento in funzione del proseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno due volte l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze in particolare, con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.	
	5. Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni all'organo di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento diretto.	
	6. Il Comitato informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.	
	8. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del Consiglio di ammi-	

nistrazione o l'amministratore unico rimetta al Comitato la

valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in

via straordinaria, su richiesta:

Di ogni membro;

Del legale rappresentante della Società.

9. Le specifiche competente e le regole di funzionamento sa-

ranno definite con apposito regolamento, predisposto e appro-

vato dal Comitato stesso, fermo restando la regola secondo

cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi com-

ponenti, i quali detengono uguale diritto di voto, indipen-

dentemente dal capitale rappresentato.

Art. 15 - Nomina del Comitato di indirizzo strategico e di

controllo

1. Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni comu-

ne socio, nominato, anche tra persone esterne all'ente, dal

Sindaco del comune Socio, intuitu personae.

2. La nomina ha la durata del mandato del sindaco, che ha

proceduto alla nomina, salvo revoca da parte dello stesso.

3. In mancanza di nomina e fino a quando essa non avvenga la

rappresentanza del Comune spetta al Sindaco.

4. Non possono, in alcun caso, far parte della Commissione

gli amministratori della società i componenti del collegio

sindacale, i dipendenti e i consulenti della società o di so-

cietà da essa controllate.

5. Il comitato nomina al suo interno un Presidente, avente

	il compito di convocare le riunioni della commissione medesi-	
	ma, di dirigerne i lavori e di curare i rapporti con gli or-	
	gani della Società.	
	6. Il comitato può nominare tra i suoi componenti un Vice	
	Presidente che sostituisce il Presidente in caso di tempora-	
	neo impedimento o assenza. In difetto, il Presidente è so-	
	stituito dal componente della commissione più anziano di età.	
	7. La prima riunione del comitato è presieduta dal rappresen-	
	tante del Comune che detiene la maggioranza della Società.	
	8. La carica di componente della Commissione è gratuita	
	Art. 16 - Assemblea dei Soci	
	1. L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli a-	
	zionisti, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita	
	congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione	
	ed il funzionamento della Società. Le sue deliberazioni, pre-	
	se in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbliga-	
	no tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.	
	3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale,	
	o in altra località designata nell'avviso di convocazione	
	purchè nell'ambito territoriale degli Enti Locali Soci.	
	4. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di	
	legge.	
	5. L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresen-	
	ta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	



conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tut-

ti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei

casi in cui è ammesso il recesso.

6. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

#### Art. 17 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, determinandone il numero nei limiti stabiliti dalla

legge, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- determina gli indirizzi per la nomina del Direttore Generale;

- delibera in ordine al compenso degli amministratori;

- nomina e revoca i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale e ne fissa il compenso, nei limiti stabiliti dalla legge;

- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci;

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

- delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

- delibera ex art. 2446, comma 1, del Codice Civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla

legge o dal presente statuto.

- esprime preventiva autorizzazione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo, sui seguenti atti degli amministratori:

a) piano previsionale e programmatico, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio; b) costituzione di Società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della Società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni; c) assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate; d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda; e) mutui finalizzati ad investimenti e dismissioni patrimoniali, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 15% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; f) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.

g) piani di assunzione del personale;

h) i regolamenti interni, il codice etico e di comportamento, lo schema di contratti di servizio, la carta dei servizi e il piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;

i) l'organigramma della macrostruttura aziendale e le even-

tuali modifiche;

2.L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni per gli atti degli amministratori di cui al precedente comma, è convocata senza ritardo dagli organi amministrativi. In tale caso, con l'avviso di convocazione, sono trasmessi ai soci gli schemi di atti sottoposti ad autorizzazione e gli eventuali documenti allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti Locali Soci entro il 15 novembre di ciascun anno. L'esecuzione degli atti senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero l'esecuzione dell'atto in difformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

3.L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nei casi previsti dalla legge, entro centottanta giorni. E' inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essi riservati.

4. Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 - Assemblea straordinaria

	1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi pre-	
	visti dalla legge ed ogni qual volta il l'organo amministra-	
	tivo lo ritenga opportuno.	
	2. L'Assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,	
	ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui	
	agli artt. 2505 e 2505 - bis Codice Civile, scissione e tra-	
	sformazione;	
	- sulla nomina e revoca dei liquidatori;	
	- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	- sull'emissione di obbligazioni;	
	- sulla proroga o lo scioglimento della Società;	
	- su ogni altra materia prevista dalla legge.	
	Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nella	
	persona del Presidente del C.d.A, o dell'Amministratore Uni-	
	co, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo	
	dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, osser-	
	vate le disposizioni dell'art. 2366 cod. Civ.	
	2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai so-	
	ci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea oppure me-	
	diante pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assem-	
	blea dell'avviso su due quotidiani a diffusione nazionale.	
	3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fis-	

sato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non presenti all'Assemblea.

6. L'assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in mancanza delle formalità previste per la convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .

Art. 20 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

2. I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco del comune socio o da un suo delegato, che non sia un amministratore o un dipendente della società.

3. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli enti locali soci partecipano alla discussione e alla votazione, senza ulteriore specifico mandato o autorizzazione, su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

3. I legali rappresentanti degli Enti Locali Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La delega potrà essere conferita per singole assemblee, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo statuto.

4. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 21 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea medesima.

2. Il presidente è assistito da un Segretario designato dai

Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di socio.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi.

5. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.

#### Art. 22 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

2. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli ar-

articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Art. 23 -Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio o altrove saranno dichiarati conformi dall'organo amministrativo, o da un notaio.

4. Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 24 - Organo amministrativo

1.La società è amministrata, in conformità alle previsioni di legge sulle società pubbliche, da un amministratore unico o, previa deliberazione dell'assemblea motivata da specifiche ragioni di adeguatezza, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di tre o di cinque componenti.

2.Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato l'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

3. La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n. 120.

4.La determinazione del numero dei componenti del consiglio



di amministrazione è effettuata dall'assemblea, prima di procedere alla nomina degli amministratori.

5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legge.

6. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, salvo che siano collocati in aspettativa non retribuita.

7. Costituiscono altresì cause di inconferibilità dell'incarico e di decadenza il mancato rispetto e l'infrazione delle norme tributarie e penali.

8. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:  
- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della l. 27 dicembre 2006, n. 296.;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi con società.

- si trovino in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. 39/2013.

9. Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.

10. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo

	dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 C.C	
	11. Il conseguimento di un risultato economico negativo per	
	due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della	
	revoca degli amministratori.	
	Art. 25 - Sostituzione degli Amministratori	
	1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Am-	
	ministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o	
	più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Ci-	
	vile. Gli Amministratori temporaneamente nominati restano in	
	carica fino alla prossima Assemblea.	
	2. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggio-	
	ranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Ammi-	
	nistratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti de-	
	ve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il qua-	
	le può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione.	
	Art. 26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio, laddove costituito a norma di legge, si riu-	
	nisce nella sede legale della Società o altrove, purché	
	nell'ambito del territorio degli Enti Locali Soci, su convo-	
	cazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impe-	
	dimento, del Vice Presidente.	

	2.La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa	
	l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presi-	
	dente medesimo o dalla maggioranza del Consiglio di Ammini-	
	strazione o dal Collegio Sindacale.	
	3.La convocazione deve essere effettuata mediante pec o let-	
	tera raccomandata, telegramma o fax, contenente l'indicazio-	
	ne del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno	
	della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a cia-	
	scun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.	
	La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine,	
	anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato	
	alla Società. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà es-	
	sere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elet-	
	tronica, almeno 24 ore prima.	
	4.Le sedute convocate senza il rispetto delle predette forma-	
	lità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tut-	
	ti i Sindaci effettivi in carica.	
	5.La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del	
	giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti	
	i Consiglieri.	
	6.Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Pre-	
	sidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne	
	fa le veci.	
	7.Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consi-	
	glio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e	

	stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono	
	essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i	
	Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiara-	
	no di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero	
	dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece compu-	
	tati tra i presenti ai fini della determinazione del numero	
	legale per la validità della seduta; i Consiglieri che esco-	
	no dall'aula prima della votazione non si computano nel nume-	
	ro necessario a rendere legale la riunione.	
	8.Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se	
	è presente la maggioranza dei componenti in carica.	
	9.Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità	
	sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.	
	10.I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione	
	vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Am-	
	ministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in	
	caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da	
	chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal	
	Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito regi-	
	stro.	
	11.E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione	
	del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distan-	
	za mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisi-	
	vo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che	

tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tem-

po reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché

di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garanti-

ta la contestualità dell'esame e della deliberazione. In que-

sto caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si con-

sidera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed

il Segretario.

#### Art. 27 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni

dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze

dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organiz-

zazione della Società nonché per assicurare il suo ordinario

funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione del-

lo scopo sociale.

#### Art. 28 - Rappresentanza legale della società

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Ammi-

nistratore Unico spetta la rappresentanza legale della So-

cietà di fronte a terzi ed in giudizio.

3. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla Leg-

ge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli

dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostit-

tuito dal Vice Presidente se nominato dal Consiglio di Ammi-

nistratore o, in caso di assenza o impedimento di quest'ul-



per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

6. Ai Procuratori Speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

7.E' fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale e ai dirigenti della società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art.2125 c.c.

#### Art. 30 - Compensi

1. All'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalla legge nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'assemblea.

3. Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'art. 11, comma 6, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 se compatibili con le risorse finanziarie e previa delibera dell'assemblea dei soci.

	4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o	
	premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'atti-	
	vità, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine man-	
	dato.	
	Art.31- Responsabilità degli organi della società.	
	1. I componenti degli organi di amministrazione della so-	
	cietà sono soggetti alle azioni civili di responsabilità pre-	
	viste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali	
	salva la giurisdizione della corte dei conti per il danno e-	
	reriale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle	
	società in house.	
	2.Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non pa-	
	trimoniale, subito dagli enti locali soci, ivi compreso il	
	danno conseguente alla condotta degli enti locali partecipan-	
	ti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi,	
	che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con	
	dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazio-	
	ne.	
	3.Ciascun ente locale socio, indipendentemente dall'entità	
	della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a pre-	
	sentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.	
	Art. 32 - Collegio Sindacale	
	1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi,	
	ivi compreso il Presidente, e due supplenti, nominati	
	dall'assemblea, i quali durano in carica tre esercizi e sca-	



	dono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e pos-	
	sono essere rieletti dall'Assemblea che li ha nominati.	
	2. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha ef-	
	fetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	3. Oltre ai requisiti di cui all'art.2399 i sindaci devono	
	possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e auto-	
	nomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle fi-	
	nanze.	
	4. Nella scelta dei sindaci deve essere assicurato l'equili-	
	brio di genere secondo la normativa vigente.	
	5. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli	
	artt. 2403 e 2403-bis del codice civile.	
	6. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti.	
	7. Il compenso complessivo di tutte le funzioni svolte dal	
	Collegio Sindacale e legali non potrà superare l'importo del	
	compenso percepito dai Revisori dei conti del Comune di Vel-	
	lettri.	
	Art. 33 - Controllo contabile	
	1. Per l'esercizio del controllo contabile ai sensi del com-	
	ma 3 dell'art. 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea nomi-	
	na un revisore contabile o una società di revisione incarica-	

	ta di svolgere tale funzione, determinandone il corrispetti-	
	vo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i	
	tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico; tali organi sono rieleggibili.	
	2. Il Revisore contabile o la Società di revisione devono	
	possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti	
	di cui all'art. 2409-quinques C.C. In difetto sono ineleggi-	
	bili o decadono di diritto. In caso di decadenza gli Ammini-	
	stratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea	
	per la nomina di un nuovo revisore. Il Revisore contabile o	
	la Società di revisione, anche mediante scambi tempestivi di	
	informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi com-	
	piti con il Collegio Sindacale, svolgono tutte le funzioni	
	indicate dall'art. 2409-ter del Codice Civile, documentando	
	l'attività svolta in apposito libro conservato presso la se-	
	de sociale.	
	TITOLO V DEI BILANCI E UTILI	
	Art. 34 - Esercizi sociali	
	1.L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude	
	il 31 Dicembre di ogni anno.	
	2.Al termine di ogni esercizio, l'amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termi-	
	ni di legge, alla predisposizione del bilancio da sottoporre	
	all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ov-	

vero qualora circostanze particolari lo richiedano, entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### Art. 35 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### Art. 36 - Relazione previsionale annuale

L'Organo amministrativo entro il 15 novembre di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la

	Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in	
	conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi affida-	
	ti; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il pro-	
	gramma degli investimenti, con l'indicazione della spesa pre-	
	vista in ciascun anno e della relativa copertura; le previ-	
	sioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di	
	previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto fi-	
	nanziario per flussi di liquidità.	
	L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31	
	dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi	
	e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, au-	
	torizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimen-	
	ti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.	
	L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione	
	prevista dall'art.2428 del Codice Civile, illustra le opera-	
	zioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di	
	quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, moti-	
	vando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificate-	
	si rispetto a quanto preventivato.	
	Art.37 - Relazione semestrale ai soci	
	L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione	
	sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile	
	evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi in-	
	dicati nella relazione di cui al precedente articolo, nonché	
	sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economi-	

	co finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che	
	il Presidente trasmette a tutti i soci.	
	La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economi-	
	co consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di	
	chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazio-	
	ne, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provve-	
	dimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assem-	
	blea dei soci.	
	Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 30 marzo trasmette	
	a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura,	
	esplicitando le cause dell'eventuale perdita.	
	Art. 38 - Relazione sul governo societario	
	La Società indica nella Relazione annuale sul governo socie-	
	tario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:	
	a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela	
	della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza	
	sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà indu-	
	striale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'appro-	
	vazione di specifici regolamenti interni;	
	b) controllo interno, con particolare riferimento alla rego-	
	larità ed efficienza della gestione, con la strutturazione	
	di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni	
	e complessità dell'impresa sociale;	
	c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici	
	di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei	

	comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipen-	
	denti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi	
	interessi coinvolti nell'attività della Società;	
	d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in confor-	
	mità alle raccomandazioni della Commissione Europea.	
	La Relazione annuale sul governo societario da conto dell'at-	
	tivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio	
	di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle prece-	
	denti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo ammini-	
	strativo all'Assemblea dei soci , per la sua approvazione.	
	TITOLO VI	
	DEL RECESSO, DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 - Diritto di recesso	
	1.Gli Enti Locali Soci possono esercitare il diritto di re-	
	cesso, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei seguenti	
	altri casi:	
	a)sopravvenute motivate ragioni di pubblico interesse;	
	b)reiterate violazioni da parte della Società delle disposi-	
	zioni recate dai contratti di servizio relative alle moda-	
	lità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito	
	territoriale di competenza del singolo Ente Locale Socio	
	c)impossibilità da parte del singolo Ente Locale Socio di ce-	
	dere la partecipazione.	
	d) proroga del termine della società	
	e) modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto	

	e di partecipazione	
	h) impedimento del controllo analogo e congiunto	
	2.Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile, per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi del comma 4 dell'art. 2437-quater, si stabilisce che il valore di liquidazione sia pari al valore nominale delle azioni stesse aumentato proporzionalmente delle eventuali riserve di utili e decurtato di eventuali perdite iscritte nel patrimonio netto alla data dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.	
	3.L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'Ente Locale Socio recedente.	
	Art. 40 - Scioglimento e liquidazione	
	Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.	
	Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.	
	L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare	

sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

## TITOLO VII

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### Art. 41 - Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio dal Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto come per legge, ai sensi dell'art. 34 comma II D.Lgs 5/03 da n. 3 arbitri nominati da soggetto estraneo alla società. La nomina dell'arbitro di parte "Volsca Ambiente e servizi spa" viene espressamente demandata al Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Velletri. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo e-



quità e nel rispetto del contraddittorio.

2. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

3. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

4. La soppressione così come pure l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria, devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII - CLAUSOLA DI RINVIO

Art. 42 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

**FIRMATI: VALENTINO DI PRISCO - PIERCARLO CAPARRELLI NOTAIO**